

CONTRATTO PER L'OBBLIGO DEL MANTENIMENTO DI MINORI E PER IL DIRITTO ALLE RELAZIONI PERSONALI

Art. 273, 287 CC, 3 LPMA, 7 ROPMA

ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ PARENTALE ALLA MADRE

Art. 298 cpv. 1 CC

Fra le parti:

- il padre:
- la madre:
- il figlio/la figlia:
rappresentato/a da:

si riconosce e si stipula

1. Premesso che il padre, signor, ha riconosciuto il figlio/la figlia con atto del davanti all'Ufficiale dello stato civile di
2. Conformemente all'art. 298 cpv. 1 CC la madre esercita l'autorità parentale sul figlio/sulla figlia.
In base all'art. 275 a CC, il genitore che non esercita l'autorità parentale deve essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio/della figlia e deve essere sentito prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio/della figlia. Inoltre ha il diritto di ricevere informazioni da terze persone che partecipano alla cura del figlio/della figlia (docenti, medici, educatori, ecc.).
3. Il signor s'impegna a pagare al rappresentante legale del figlio/della figlia un contributo alimentare mensile anticipato al primo di ogni mese di
 - Fr. dalla nascita fino al 6° anno di età
 - Fr. dal 7° al 12° anno di età
 - Fr. dal 13° al 16° anno di età
 - Fr. dal 17° al 18° anno di età.

Verserà inoltre, in aggiunta al contributo alimentare mensile, gli assegni familiari percepiti in favore del creditore degli alimenti, sempre che questi assegni non siano già percepiti dalla madre.

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio/la figlia non ha ancora terminato una formazione adeguata (tirocinio professionale, studi superiori), il padre continuerà a versare il contributo fino alla conclusione di tale formazione (art. 276 e 277 CC).

Fino al raggiungimento della maggiore età, il contributo alimentare deve essere versato mensilmente in anticipo alla madre, in seguito al figlio/alla figlia maggiorenne, rispettivamente a un suo rappresentante legittimato.

I genitori s'impegnano inoltre, tenuto conto delle loro effettive possibilità finanziarie, al pagamento delle spese straordinarie causate dal figlio/dalla figlia, in particolare quelle derivanti dalla formazione professionale e scolastica, educazione speciale, malattia o infortunio, cure non sufficientemente coperte da assicurazioni, ecc.

4. Il contributo alimentare è adeguato annualmente all'indice del costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo) con effetto al 1° di gennaio, ritenuto quale indice base quello del 1° di novembre dell'anno precedente.

Il nuovo importo (arrotondato al franco superiore) è calcolato nel modo seguente:

$$\frac{(\text{importo conformemente al punto 3}) \times (\text{nuovo indice del costo della vita})}{(\text{indice del costo della vita conformemente al punto 4})}$$

5. Le parti prendono atto che se le circostanze dovessero mutare notevolmente, il contributo può essere modificato. La modifica deve essere approvata dall'Autorità regionale di protezione competente.
6. Il diritto di visita è stabilito di comune accordo tra i genitori, tenendo in considerazione le necessità e l'opinione del figlio/della figlia. In caso di conflitto al padre è riconosciuto il seguente diritto di visita minimo:

- il primo anno:
 - un pomeriggio (due ore) ogni due settimane presso il domicilio della madre o altro luogo idoneo;
- dal primo al terzo anno di età:
 - un giorno ogni due settimane
 - Natale o Pasqua alternativamente;
- dal quarto anno di età all'inizio della scuola dell'obbligo:
 - un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00
 - due settimane di vacanza in estate
 - Natale o Pasqua alternativamente;
- dal primo anno della scuola dell'obbligo:
 - un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.00
 - una settimana di vacanza a Natale
 - una settimana a Carnevale o a Pasqua alternativamente
 - tre settimane in estate
 - una settimana ogni due anni a Ognissanti.

In caso di disaccordo insanabile in merito al diritto di visita o a questioni inerenti l'educazione, i genitori s'impegnano a rivolgersi ai servizi qualificati, rispettivamente all'Autorità regionale di protezione competente.

7. Questo contratto impegna le parti dopo essere stato approvato dall'Autorità regionale di protezione n. 2, sede di Mendrisio.
8. Gli effetti di questo contratto sono sospesi se i genitori convivono.

Mendrisio, il

Il padre:

La madre:

Tassa prelevata per la redazione della convenzione: da Fr. 50.-- a Fr. 150.—

Approvato dall'ARP n. 2, sede di Mendrisio

con ris. n. del

La presidente

Il segretario

Redatto in quattro copie originali destinate:

- alla madre
- al padre
- all'Autorità regionale di protezione
- alla Camera di protezione del Tribunale d'Appello